Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 733

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, PATUANELLI, CASTALDI, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FEDE, GALLICCHIO, GARRUTI, GRASSI, LANNUTTI, LUPO, MAIORINO, MONTEVECCHI, ORTIS, PERILLI, RICCIARDI, ROMANO e TRENTACOSTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2018

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia.

Per gli studenti di medicina e chirurgia è infatti molto importante, e in alcuni casi indispensabile, fare pratica di dissezione, soprattutto per quel che concerne lo studio dell'anatomia, così come anche per i medici in formazione specialistica prevalentemente nelle branche chirurgiche.

La donazione del cadavere è inoltre di fondamentale importanza in campo chirurgico, sia nella pratica e nella messa a punto di interventi particolarmente complessi, che nella sperimentazione di nuovi approcci medici, tecniche e tecnologie. È importante perché non si sperimenta sul vivente ma si sperimenta sul cadavere per poi passare al vivente; non si sperimenta su animali, sacrificati appositamente, e si diventa più preparati ed esercitati su anatomia umana e non di un'altra specie.

Il presente disegno di legge è reso necessario da una normativa vigente purtroppo non del tutto chiara né esaustiva. La normativa di riferimento è costituita dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante norme per l'accertamento e la certificazione di morte, nonché dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Purtroppo la normativa a cui si fa riferimento non disciplina né il percorso della donazione dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice, né la salvaguardia del principio dell'autodeterminazione e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso.

Ad oggi l'utilizzo di singoli organi a scopo di ricerca è generalmente possibile a patto che vengano espiantati poco dopo la morte accertata, senza necessariamente seguire le procedure tecniche e normative previste per il trapianto. Ciò che attualmente in Italia rende impraticabile questa opportunità è il limitatissimo numero di donazioni, che blocca di fatto la realizzazione della rete logistica e la programmazione di studi e ricerche su organi da cadavere.

La donazione del cadavere intero invece non richiede particolari procedure: è sufficiente che sia espressa la volontà del donatore in sede testamentaria e che non sussistano interessi giudiziari sul corpo (necessità di autopsia).

Per colmare questa lacuna e per venire incontro a tali esigenze, negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari sollecitate da istituzioni scientifiche, universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini in relazione all'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti.

Nella XVII legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e ricerca scientifica e nel mese di giugno 2014 è stato approvato dalla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati un testo unificato e poi concluso in sede legislativa. Il provvedimento è stato poi trasmesso al Senato ed è

rimasto all'esame della 12ª Commissione igiene e sanità senza essere approvato.

L'obiettivo che si intende raggiungere con il presente disegno di legge è quindi quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, dando così la possibilità di migliorare la scienza medica attraverso la ricerca, la formazione su un modello umano. Inoltre l'utilizzo di un modello umano *post mortem* potrebbe ridurre l'utilizzo di specie animali. Oltretutto si risparmiano soldi, perché attualmente la disponibilità di cadaveri è quasi solo all'estero e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, Austria a seguire dei corsi che si potrebbero fare qui, risparmiando anche tempo, oltreché denaro.

Il testo in esame si compone di nove articoli.

L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

L'articolo 2 dispone in merito alla promozione dell'informazione ai cittadini.

L'articolo 3 stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in materia chiara e inequivocabile e per iscritto.

L'articolo 4 stabilisce i centri di riferimento.

L'articolo 5 determina le modalità e i tempi di restituzione della salma.

L'articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non può avvenire a fini di lucro.

L'articolo 7 prevede il regolamento di attuazione.

L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

L'articolo 9 abroga una disposizione vigente incompatibile con la disciplina introdotta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai princìpi etici e di solidarietà nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili a fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta,

iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 della presente legge o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del

presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Restituzione della salma)

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9.

(Abrogazione)

1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.